



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALBA

Art.1- Costituzione

1. È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE ALBA - ODV" che in seguito sarà denominata l'organizzazione.
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.
3. La durata dell'organizzazione è illimitata.
4. L'organizzazione ha sede in Via San Luigi n. 5 Castel Goffredo (MN).
5. Il Consiglio Direttivo con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa provincia, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 - Scopi

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'associazione svolge la sua opera a favore del malato psichico nell'ambito sociale, socio sanitario, economico, politico, nel territorio di tutti i comuni dell'Alto Mantovano.

Art. 3 - Attività

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

Boc

Q



prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

2. In particolare l'Associazione intende:

- a) promuovere iniziative per conoscere e sensibilizzare il problema del disagio psichico;
- b) farsi portavoce presso autorità politiche, sanitarie, amministrazioni pubbliche per chiedere aiuto e collaborazione a favore dei malati;
- c) essere in stretta collaborazione con medici, operatori, familiari, per favorire e facilitare programmi terapeutici;



- d) essere di aiuto per il trasporto di pazienti al Centro;
- e) sostenere i malati e i loro familiari nei momenti di maggiore difficoltà;
- f) favorire l'informazione per contrastare i pregiudizi delle malattie mentali;
- g) formare all'autostima le persone, valorizzandone le capacità personali che potranno emergere;
- h) promuovere e organizzare attività ricreative a scopo terapeutico e sociale, quali: musica, sport e altre che via via saranno possibili.

3. Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. L'organizzazione potrà assumere personale dipendente ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari per qualificare le varie attività svolte. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

4. L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

B27
Q



Art. 4 - Aderenti all'organizzazione

1. Sano aderenti all'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di Costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinario).
2. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.
3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
4. Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. I soci minorenni esercitano il loro diritto di voto per il tramite di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Sano escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione
5. Il numero degli aderenti è illimitato.
6. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.
7. Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti: nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserva lo statuto dell'organizzazione.
8. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Br' followed by a stylized flourish.



9. L'organo di controllo in caso di rigetto della domanda deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte;

10. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti dell'organizzazione.

11. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le presentazioni programmate
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso
- per decesso
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

12. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal consiglio Direttivo, per il rigetto della domanda d'ammissione è ammesso ricorso all'assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

13. Le esclusioni dei soci vengono sempre ratificate dall'assemblea.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Bx' followed by a stylized flourish.



deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, essa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega,
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali,
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione,
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione,
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento,
- di modificare lo statuto,
- di eleggere i membri del Consiglio Direttivo,
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali facendone richiesta scritta, anche mediante posta elettronica, al Presidente il quale dovrà provvedere entro i successivi 10 giorni.

Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, a versare il contributo stabilito dall'assemblea,
- a svolgere le attività preventivamente concordate,
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.



3. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea.

4. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 6 - Patrimonio - Entrate

1. Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà,
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio

Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione
- contributi di privati
- contributi dello stato di enti di istituzioni pubbliche
- contributi di erogazioni internazionali
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio
- rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili e immobili prevenuti dall'organizzazione a qualunque titolo
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

Per
af



- fondi provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore
 - ogni altro provento, anche derivanti da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio.
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario (o del Tesoriere o altri componenti del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specificata).

Art. 7- Organi sociali dell'Organizzazione

1. Organi dell'Organizzazione sono:
- l'assemblea degli aderenti
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il presidente, rappresentante legale.
2. Le cariche associative sono gratuite.

Art. 8- Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è convocata dal consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal presidente dell'organizzazione, o, in sua assenza dal vicepresidente.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti, in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
4. L'assemblea ordinaria:

Bce
P



- a. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
 - b. elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'associazione;
 - d. discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
 - e. delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f. delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g. delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - h. approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i. fissa l'ammontare del contributo associativo;
 - j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
5. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni delle assemblee sono impegnative per tutti gli aderenti.
6. l'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di



modifica dello statuto o di scioglimento e di liquidazione dell'organizzazione.

7. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'O.d.G.

8. In prima convocazione L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo non prima che siano trascorse 24 ore dalla prima. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art.13.

10. Ciascuno aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 9- Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti). Il potere di

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bz' or similar, followed by a large, stylized flourish or signature mark.



rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le Riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

4. Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- fissare norme per il funzionamento dell'organizzazione
- redigere i bilanci e sottoporli all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più vice Presidenti)
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a cursive flourish.



- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nel limite consentito dalle disponibilità previste dal bilancio

Il Consiglio Direttivo può delegare al presidente o ad un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art.10 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazione di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubblica amministrazione, da Enti e da privati, rilasciandone liberatoria quietanza;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a flourish.



consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione la relativa funzione è svolta dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assemblea per impedimenti del Presidente.

Art. 11- Gratuità delle cariche

1. Le cariche sono gratuite, fatto salvo al diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea perché provveda ad eleggere un sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 12- Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, likely 'Bz' followed by a flourish.



due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art. 13 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione ed i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

Art. 14 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 15 - Esercizio sociale

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanate.
- 3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti

Bz
Jb



il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanate, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare delta quota sociale annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi ed approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Modifiche allo statuto- Scioglimento dell'organizzazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, located at the bottom right of the page.



da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'assemblea deve nominare il liquidatore.

3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18- Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e del D.Lgs.117/2017.

Art. 19- Norme di Funzionamento

2. le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.

Br

A

Registrato a Castiglione delle Stiviere addì

26 SET. 2022

al n. 1144 serie 3

Esatti Euro ESENTÉ

con versamento D. Lgs 237/97

Richiedente

Reg.

frasc.

Cat.

Bollo

TS



Per delega del
DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
BERNARDO FALCO

(Handwritten signature)